

CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Merito Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

info@comune.caiazzo.ce.it www.comunedicaiazzo.it

comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

Marca Assolta
n.01210830211981

SETTORE 1 AMMINISTRATIVO – VIGILANZA E AFFARI GENERALI

settoreamministrativo@pec.comune.caiazzo.ce.it

= Ufficio Commercio - Polizia Amministrativa - SUAP =

ufficiocommercio@comune.caiazzo.ce.it

PROT. N. 6103 DEL 15/03/2024

PRATICA SUAP 03956640613-23082023-0935

PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(A.U.A.)

(DPR 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)

OGGETTO: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) A FAVORE DELLA DITTA TENUTA DEL LAGO SOC. AGRICOLA A.R.L. - RACCOLTA E LAVORAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN CAIAZZO (CE), ALLA S.P. 49, N. 34/36 (P. IVA 03956640613).

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

(S.U.A.P.)

Premesso che:

- in data 09.10.2023 la ditta Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l., con sede legale ed operativa in Caiazzo (CE), alla S.P. 49, n. 34/36 (P. IVA 03956640613) presentava al SUAP del Comune di Caiazzo, a firma del Sig. Spina Roberto, in qualità di legale rappresentante della società sopra generalizzata, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c) ed e) del D.P.R. 59/2013, così elencati:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06;
- e) comunicazioni o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, c. 4 e c. 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, in tenimento del Comune di Caiazzo, S.P. 49, 34/36, individuato catastalmente al catasto terreni, al Foglio: 39, particella: 5277, con coordinate geografiche: Latitudine: 41°91'9.00" N - Longitudine: 14°23'38.45" E;

- in data 16/10/2023 ai sensi dell'art. 4 co.1 del D.P.R. n. 59/2013, l'istanza ricevuta dal SUAP veniva trasmessa, in uno con la documentazione allegata, oltre che alla Provincia di Caserta, agli Enti ordinariamente competenti, e precisamente l'Ufficio Tecnico del Comune e la Regione Campania, U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta, secondo quanto disposto dall'art 2, comma 1, lett. c, del citato DPR 59/2013;

Visto che:

- in data 07.12.2023 veniva rilasciato dal Comune di Caiazzo il parere favorevole, prot. n. 19736, “in merito allo scarico non in pubblica fognatura per le acque reflue provenienti dall'attività” e trasmesso in data 27/12/2023 alla Provincia di Caserta;

- in data 18.01.2024, la Regione Campania, U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta - trasmetteva alla Provincia di Caserta, sulla base del parere tecnico favorevole dell'ARPAC n. 122/LP/23 del 07.12.2023, il parere favorevole prot. n. 0525194 del 02.11.2023 “in merito alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”;

- in data 26.01.2024 il Comune di Caiazzo trasmetteva alla Provincia di Caserta il parere favorevole prot. n. 1110 del 23.01.2024, “in relazione relativo all’impatto acustico ai sensi dell’art. 8, c. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 l’Autorità competente che provvede al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale è la Provincia.

Vista la Determinazione n. 176 del 12/02/2024 della Provincia di Caserta di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, pervenuta via PEC al Comune di Caiazzo in data 13/02/2024, prot. n. 3337, per il rilascio del provvedimento finale alla società istante, secondo quanto disposto dal DPR 59/2013 e s.m.i.;

Visto, altresì, che con la succitata determinazione n. 176 del 12/02/2024 è fatto obbligo al Comune, prima dell’emissione dell’AUA, di accertarsi della conformità urbanistica della struttura ospitante l’attività, nonché della classificazione di industria insalubre.

Dato atto che agli atti risulta il Certificato di agibilità relativa all’immobile sede dell’attività, prot. n. 4933 del 23/02/2024, e la Comunicazione al Suap del 27/02/2024, per attività di industria insalubre II classe, lett. B, punto 26 del DM 05/09/94, nonché il parere in merito dell’ASL, prot. n. 6090 del 15/03/2024.

Vista la Legge n. 241/1990, nonché il D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e segg.

Visto il DPR n. 160/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Visto il Decreto Sindacale n. 30/2021 di incarico della P.O. del Settore 1.

Ravvisata la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi.

RILASCIA

alla ditta Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l., con sede legale ed operativa in Caiazzo (CE), alla S.P. 49, 34/36 (P. IVA 03956640613) in persona del Legale Rappresentante, Sig. Spina Roberto, nato a Portici il 09/09/1959,

Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica Ambientale

per l’attività di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, svolta in tenimento del Comune di Caiazzo (CE), S.P. 49, n. 34/36, individuato catastalmente al catasto terreni, al Foglio: 39, particella: 5277, con coordinate geografiche: Latitudine: 41°91’9.00" N - Longitudine: 14°23’38.45" E, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi indicati al D.P.R. 59/2013, all’art. 3 comma 1 lettere:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/06;
- e) comunicazioni o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all’articolo 8, c. 4 e c. 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Il presente provvedimento è condizionato all’ottemperanza degli obblighi e prescrizioni, che si intendono qui espressamente richiamati e recepiti per relationem, riportati nella Determinazione n. 176 del 12/02/2024 della Provincia di Caserta di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

AVVERTE

Il presente provvedimento ha anni quindici (15) di validità decorrenti dalla data del rilascio.

Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività.

DISPONE

Di trasmettere il presente provvedimento, quale esito conclusivo, ai sotto elencati Enti a mezzo del portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it:

Provincia di Caserta Ufficio A.U.A.

PEC: protocollo@pec.provincia.caserta.it

Regione Campania U.O.D. 501707


PEC: uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC Dip. Prov.le di Caserta

PEC: arpac.dipartimentocaserta@pec.arpaccampania.it

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Caiazzo nella sezione Amministrazione Trasparente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, ai sensi del D.P.R. 1199/71.



Il Responsabile Servizio SUAP
Dott. Sergio de Luca



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE

Settore: AMBIENTE ED ECOLOGIA

Servizio: A.U.A

Determinazione n. 176 del 12/02/2024

OGGETTO: TENUTA DEL LAGO SOC. AGRICOLA A.R.L. - RACCOLTA E LAVORAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - IMPIANTO UBICATO IN CAIAZZO, S.P. 49, 34/36.

Relazione Istruttoria

PREMESSO

che in data **09.10.2023** la ditta Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l., con sede legale ed operativa in Caiazzo (CE), alla S.P. 49, 34/36 (P. IVA 03956640613) presentava al SUAP del Comune di Caiazzo, a firma del Sig. Spina Roberto, in qualità di legale rappresentante della società sopra generalizzata, istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale** in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui **all'art. 3, comma 1, lett. a), c) ed e) del D.P.R. 59/2013**, da adesso in poi, così elencati in conformità al decreto (d'ora innanzi Regolamento):

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;*
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06;*
- e) comunicazioni o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, c. 4 e c. 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*

per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, in tenimento del Comune di Caiazzo, S.P. 49, 34/36, individuato catastalmente al catasto terreni, al Foglio: 39, particella: 5277, con coordinate geografiche: Latitudine: 41°91'9.00" N - Longitudine: 14°23'38.45" E;

che in data **17.10.2023**, con nota pec acquisita agli atti di questo settore ai prott. nn. 63915, 63918, 63923, 63927 e 63928 di pari data, il SUAP del Comune di Caiazzo inviava alla Provincia di Caserta l'istanza di cui al precedente capoverso;

che risulta pervenuta agli atti di questo Ente, la seguente documentazione integrativa:

➤ in data **18.01.2024** acquisita agli atti del Settore al prot. n. 4237, di pari data;

che in data **27.12.2023**, con nota pec acquisita agli atti di questo Settore al prot. n. 78247, il Comune di Caiazzo trasmetteva, alla Provincia di Caserta, il parere favorevole, con proprio prot. n. 19736 del 07.12.2023, "in merito allo scarico non in pubblica fognatura per le acque reflue provenienti dall'attività" svolta dalla Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l. (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata, per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, ubicato in Caiazzo (CE), S.P. 49, 34/36 e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, con prescrizioni;

che in data 18.01.2024, con nota pec acquisita agli atti di questo Settore al prot. n. 4128, la Regione Campania, U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta - trasmetteva, con proprio prot. n. 0029360 del 17.01.2024 e sulla base del parere tecnico favorevole dell'ARPAC n. 122/LP/23 del 07.12.2023, alla Provincia di Caserta, il parere favorevole, con proprio prot. n. 0525194 del 02.11.2023 **“in merito alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”**, in favore della Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l. (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata, per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, ubicato in Caiazzo (CE), S.P. 49, 34/36 e **che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, con prescrizioni;**

che in data 26.01.2024, con nota pec acquisita agli atti di questo Settore al prot. n. 6587, il Comune di Caiazzo trasmetteva, alla Provincia di Caserta, con proprio prot. n. 1110 del 23.01.2024, il parere favorevole **“in relazione relativo all’impatto acustico ai sensi dell’art. 8, c. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, in favore della Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l. (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata, per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, ubicato in Caiazzo (CE), S.P. 49, 34/36 e **che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, conformemente a quanto prescritto nella relazione fonometrica presentata dal tecnico competente in acustica;**

Si rimette al Responsabile del Servizio per il seguito di competenza.

Il Funzionario Amministrativo
Dott. Stefano d’Aiello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dei seguenti pareri:

- **scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura: parere favorevole con prescrizioni** del Comune di Caiazzo, proprio prot. 19736 del 07.12.2023, acquisito agli atti di questo Settore al prot. n. 78247, del 27.12.2023, **“in merito allo scarico non in pubblica fognatura per le acque reflue provenienti dall’attività”** di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, realizzata in Caiazzo (CE), S.P. 49, 34/36 e gestita dalla Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l. (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata e **che si allega alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale;**
- **emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006: parere favorevole con prescrizioni** della Regione Campania, U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta con proprio prot. n. 0029360 del 17.01.2024 e sulla base del parere tecnico favorevole dell'ARPAC n. 122/LP/23 del 07.12.2023, acquisito agli atti di questo settore al prot. n. 4128, del 18.01.2024, **“in merito alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”** per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, ubicato in in Caiazzo (CE), S.P. 49, 34/36 e gestito dalla Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l. (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata e **che si allega alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale;**
- **comunicazione relativa all’impatto acustico ai sensi dell’art. 8, co. 4, della L, 447/95: parere favorevole con prescrizioni**, acquisito agli atti di questo settore al prot. 6587 in data 26.01.2024, dal Comune di Caiazzo **“in relazione relativo all’impatto acustico ai sensi dell’art. 8, c. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”** per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, ubicato in in Caiazzo (CE), S.P. 49, 34/36 e gestito dalla Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l. (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata e **che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, conformemente a quanto prescritto nella relazione fonometrica presentata dal tecnico competente in acustica.**

RILEVATO

che dalla Conferenza di Servizi, indetta in data 22.12.2023 con nota prot. n. 78222 di pari data, con termine di conclusione dei lavori, ai sensi dell'art 14bis, comma 2, let. b) della Legge 241 del 1990, al giorno ultimo 20.05.2024 (150 giorni), sono pervenuti i seguenti pareri:

- scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura: parere in premessa rilevato, acquisito ai sensi dell'art. 14bis, c. 4 e 5 della Legge 241/1990 e trasmesso da parte del Comune di Caiazzo.
- emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006: parere in premessa rilevato, acquisito ai sensi dell'art. 14bis, c. 4 e 5 della Legge 241/1990 e trasmesso da parte della Regione Campania;
- impatto acustico: nulla osta in premessa rilevato, acquisito ai sensi dell'art. 14bis, c. 4 e 5 della Legge 241/1990 e trasmesso da parte del Comune di Caiazzo;

RITENUTO

di dover adottare ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013 ex Art. 3, comma 1, lett. a), c) ed e) e Art. 4, l'autorizzazione unica ambientale in favore della ditta **TENUTA DEL LAGO SOC. AGRICOLA A.R.L.** (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata;

DATO ATTO CHE:

- la presente A.U.A. sostituisce, precipuamente, i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'Art. 3, comma 1 del DPR 59/2013, **per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali**;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 **non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi**;
- l'A.U.A. **confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP** che dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività come richiesto nelle relazioni tecniche e nelle comunicazioni che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'Ufficio A.U.A. della Provincia di Caserta;
- con riferimento alle responsabilità procedurali, l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che sono stati adempiuti gli obblighi di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) vigenti.

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza.

Il Funzionario Responsabile di E.Q.
Dott. Mario Scalzone

IL DIRIGENTE

Alla stregua della relazione del Responsabile del Servizio, che condivide e fa propria

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107, comma 3;
- la legge 7 agosto del 1990 n. 241;
- la Guida Operativa-Procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) approvata con D.G.R. n.168 del 26.4.2016 e successivo aggiornamento approvato con D.G.R. n. 25 del 18/01/2022;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti gestionali.

vista, altresì,

➤ la legge 447/1995;

DETERMINA

- di **adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013 ex Art. 3, co.1, lett. a), c) ed e), e Art. 4 **L'Autorizzazione Unica Ambientale** in favore della **Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l.** (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata, per conto del Sig. Spina Roberto, in qualità di titolare dell'omonima ditta, in sostituzione dei titoli abilitativi indicati all'art. 3 co.1 lett.a), c) ed e) del DPR 59/2013, ossia per lo **“scarico di acque reflue non in pubblica fognatura”**, ai sensi dell'art. 124 e ss. del D.Lgs 152/2006, per le **“emissioni in atmosfera”** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e per il **“comunicazione relativa all'impatto acustico”** di cui all'art. 8, co. 4 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 per un impianto di raccolta e lavorazione di prodotti lattiero caseari, in tenimento del Comune di Caiazzo (CE), S.P. 49, 34/36 individuato catastalmente al catasto terreni, al Foglio: 39, particella: 5277, con coordinate geografiche: Latitudine: 41° 91' 9. 00" N - Longitudine: 14° 23' 38. 45" E;

La **Tenuta del Lago Soc. Agricola a.r.l.** (P. IVA 03956640613), sopra generalizzata, deve rispettare i seguenti obblighi e prescrizioni:

1. permanere di tutte le condizioni quali risultano dalla documentazione allegata in formato digitale all'istanza così come successivamente integrata;
2. il Gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni sostituite dall'AUA;

Scarichi

3. il Gestore è obbligato al mantenimento del sistema dello scarico, comprensivo di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i al campionamento, nonché di ogni operazione di manutenzione connessa, a sua cura e spese e **in conformità agli elaborati grafici e descrittivi in atti**, nonché al rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio impartite dal Comune di Caiazzo;
4. Il titolare dello scarico è obbligato:
 - al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare lo scarico non in fognatura deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 4, Allegato 5, del medesimo Decreto, precisando che:
 - a) il punto di scarico al suolo deve essere quello indicato al Catasto Terreni, foglio 39, p.lla 5277, coordinate geografiche Latitudine: 41° 91' 9. 00" N - Longitudine: 14° 23' 38. 45" E;
 - b) le acque reflue da scaricare devono essere preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento depurativo prima dello scarico, al fine del pieno e costante rispetto degli obiettivi di qualità del suolo ricettore, dei valori limite di emissione stabiliti dalla Legge e dei divieti di scarico;
 - c) il rispetto dei valori limite di emissione delle acque di scarico non deve essere ottenuto mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) lo scarico deve essere effettuato in modo da non danneggiare o da non alterare le condizioni del corpo recettore e senza pregiudicare i diritti dei terzi e l'ambiente in genere;
 - e) lo scarico deve avvenire senza alcuna commistione con altre tipologie di scarico o in maniera tale che l'eventuale commistione non costituisca, in alcun modo, diluizione delle acque reflue ai fini del rispetto dei valori limite di emissione dello scarico;
 - a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che venisse richiesta;
 - a dare tempestiva comunicazione a quest'Ente di ogni superamento dei limiti di emissione di cui alla Tabella 4, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
5. il Gestore è obbligato ad adottare una procedura di gestione degli impianti comprensiva di un adeguato programma di manutenzione e controllo tecnico, nonché degli interventi da effettuare in caso di

interruzione temporanea o malfunzionamento, come previsto agli artt. 5 e 10 della Direttiva Tecnica approvata con Delibera G.R. Campania n. 259 del 29/05/2012;

6. per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso e non oltre i sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente;
7. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati, si applicheranno le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
8. competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e del rispetto dei valori limite prescritti per lo scarico, con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;
9. il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo e al sottosuolo, è tenuto a proprie spese a procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. È fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

Emissioni in atmosfera

10. il Gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni impartite e/o che eventualmente potrebbe impartire:
 - la Regione Campania, in riferimento al parere, proprio prot. n. 0029360 del 17.01.2024, sulla base del parere tecnico favorevole dell'ARPAC n. 122/LP/23 del 07.12.2023, acquisito agli atti del settore al prot. n. 4128, del 18.01.2024, relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, con relative prescrizioni e che si allega alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
11. il Gestore dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nel progetto;
12. le misurazione e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza triennale** e successivamente trasmesse, tramite il SUAP, alla Regione Campania (Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta) ed al Dip. Provinciale ARPAC di Caserta. I metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
13. gli impianti di abbattimento dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza;
14. rispettare quanto stabilito dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare, comunicare almeno 15 giorni prima, tramite il SUAP, alla Regione Campania (Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta), al Comune di Caiazzo, alla Provincia ed al Dip. Provinciale ARPAC di Caserta la data di messa in esercizio dell'impianto, trasmettendo apposita dichiarazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto è stato realizzato come da progetto autorizzato;
15. le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera, dovranno essere conformi a quanto disposto con D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
16. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
17. effettuare, subito dopo la messa a regime dell'impianto per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, il campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dall'impianto autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
18. è fatto obbligo al Gestore di dotarsi dei registri previsti al punto n. 9 del parere della Regione Campania;
19. è fatto obbligo al Gestore comunicare qualsiasi modifica all'impianto ex art. 269, c. 8 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
20. competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1998, i controlli necessari;

Prescrizioni di carattere generale e impatto acustico

21. Il Gestore **è tenuto**:
 - ad effettuare la valutazione della rumorosità ambientale alla messa a regime dell'impianto al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione/immissione e a ripetere la stessa non appena vi saranno variazioni degli impianti o delle attività che possono condizionare in maniera significativa le emissioni sonore rispetto alle condizioni rilevate;

- a comunicare al SUAP del Comune di Caiazzo la modifica e/o la sostituzione di qualsiasi componente menzionato nella relazione (apparecchiature ed emissioni di rumore), nonché in caso di modifica del lay-out delle attrezzature che incidono sulle emissioni sonore e che rendono indispensabile procedere ad una nuova valutazione dell'impatto acustico;
 - a rispettare i valori di emissione acustica previsti dal Piano di Zonizzazione del Comune ove è situato l'impianto e della normativa nazionale (legge n. 447 del 26 ottobre 1995);
 - a rispettare le prescrizioni indicate nella relazione di valutazione impatto acustico presentate dal tecnico incaricato;
22. ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società o modifica dell'assetto societario dovrà essere comunicata, sempre tramite il SUAP, alla Provincia di Caserta. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
 23. la cessazione o sospensione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Caserta;
 24. la mancata osservanza degli obblighi e prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;
 25. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013, ha la **durata di 15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del Gestore. Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto. **Eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza** e, comunque, la Provincia di Caserta si riserva di imporre quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013 mentre per ogni modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Caserta. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, come altresì le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, riguardo ad altri visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché ad altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni.

È fatto obbligo al Comune di accertarsi della conformità urbanistica della struttura ospitante l'attività, pertanto relativamente alla Classificazione di Industria Insalubre e al possesso del Certificato di Agibilità, si rimandano i dovuti controlli al Comune di Caiazzo, prima dell'emissione della Determinazione di AUA.

L'Autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

La Provincia di Caserta si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima della sua naturale scadenza, quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o in caso di nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

Il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di iperdittiva antimafia che dovesse pervenire a questo Ente. Questo Ufficio ha in ogni caso proceduto ad effettuare la **verifica antimafia** attraverso il sistema B.D.N.A. con protocollo **PR_CEUTG_Ingresso_0017811_20240207**. Ai sensi della Guida Operativa della Regione Campania di cui alla DGR n. 25 del 18/01/2022 è competenza del SUAP chiedere il rilascio dell'informativa antimafia contestualmente alla trasmissione della pratica alla Provincia o comunque prima dell'esercizio dell'attività;

L'adozione del presente provvedimento **non abilita all'esercizio dell'impianto**: al riguardo si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, compreso il rispetto

della procedura prevista dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (il quale prevede che il Gestore, in caso di zona interessata da contaminazione, così come previsto dall'art. 304 del D.Lgs. n. 152/06, deve concludere il procedimento mediante la notifica al Comune, alla Provincia e alla Regione Campania di "apposita autocertificazione") e dal D.D. Reg. Campania n. 796/14 (*Piano Regionale di Bonifica. D.M. Ambiente n. 7/2013. Approvazione linee guida per esecuzione indagini preliminari*). **In mancanza, il presente provvedimento perde efficacia.**

La presente non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ed è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato o accertino condizioni difformi da quelle dichiarate.

In ordine alla "regolarità amministrativa", il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato e integrato con D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta e indiretta, di interessi propri del responsabile del procedimento/dirigente o dei suoi parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 – bis della Legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*).

Si provvederà ad assolvere agli obblighi di pubblicazione on line dei dati relativi al presente atto, nella sezione "**Amministrazione trasparente**" del portale dello scrivente Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 per la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e dall'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii. in ordine alla semplificazione amministrativa, **garantendo il rispetto della tutela della privacy**, in conformità a quanto previsto, in materia di trattamento dei dati personali per l'espletamento delle funzioni istituzionali, dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Reg. UE 2016/679. Il presente provvedimento viene notificato Via PEC al SUAP del Comune di Caiazzo (CE) affinché confluisca, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del DPR 59/2013, nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive che sarà trasmesso dal medesimo alla Provincia ed a tutte le Autorità interessate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione del provvedimento da parte del SUAP.

**Il Dirigente
(SOLINO GIOVANNI)
con firma digitale**

